Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province autonome stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri"* e, in particolare, l'articolo 19, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023, reg. n. 2307, concernente il Dipartimento per le Politiche della famiglia, ai sensi del quale "*Il Dipartimento è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, dell'infanzia e dell'adolescenza"*;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 55, concernente il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità* e, in particolare, l'articolo 3, concernente "*Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità"*;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per le politiche della famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTA la *Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 e successive modificazioni e integrazioni, a cura del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 12 settembre 2025;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, recante "*Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028*";

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, n. 866, con il quale è stato conferito al dott. Gianfranco Costanzo l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 213, il quale prevede che *Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti;*

VISTO, inoltre, il comma 214 del sopracitato articolo 1, il quale prevede che *Le iniziative di cui al comma 213 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;*

VISTO, da ultimo, il comma 215 del già richiamato articolo 1, il quale prevede che *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2025, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2025, al n. 1892, con il quale sono state individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite delle risorse disponibili sul capitolo 541 del CdR 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 24 luglio 2026, con il quale vengono ripartite le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2026, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026, al n. 2433;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, con il quale sono state destinate risorse pari a euro 54.150.802,00 per la realizzazione di attività di competenza statale volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia, ai sensi dell'articolo 1, commi 1250 e 1251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che per l'anno 2026 non è stato possibile dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 213, 214 e 215 della legge n. 207 del 2024, relativamente al finanziamento, in favore dei comuni, delle attività educative e ricreative, anche non formali, rivolte ai minori, in ragione dell'indisponibilità delle risorse previste a copertura dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, predisposto dal Dipartimento, come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di marzo 2026;

VISTA la legge 23 luglio 2026, n. 135, recante «Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali» e, in particolare, l'articolo 2, sulla base del quale il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della summenzionata legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative non formali rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi citati;

VISTA la nota della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità prot. GAB_FAMNATPO-0000664-P-30/10/2026 con la quale si invita il Dipartimento per le Politiche della famiglia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1251, della

legge n. 296 del 2006, ad assicurare, anche per l'anno in corso, il sostegno alle iniziative previste dall'articolo 1, commi 213 e 214, della legge n. 207 del 2024, mediante l'emanazione di un Avviso pubblico in favore dei comuni che, analogamente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 2025, attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, comma 215, della succitata legge, e tenendo conto dell'esperienza maturata con l'Avviso del 6 agosto 2025, individui le opportune modalità di finanziamento delle iniziative, ampliando, ove possibile, la platea dei beneficiari e semplificando le relative procedure di individuazione dei medesimi, utilizzando, a tale scopo, le risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, nel limite di euro 4.000.000,00;

DATO ATTO, pertanto, di dover destinare a valere sulla quota finalizzata a ulteriori iniziative dell'Autorità politica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2026, euro 4.000.000,00 per il finanziamento di iniziative dei comuni italiani al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti;

CONSIDERATO che le succitate iniziative possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

RITENUTO di dover individuare il Responsabile del procedimento per tutte le fasi dell'Avviso di cui trattasi tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento per le Politiche della famiglia;

CONSIDERATO che la dott.ssa Tullia Passerini, cat. A, F5, appartenente ai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in posizione di comando presso il Dipartimento per le Politiche della famiglia, è dotata del necessario livello di inquadramento giuridico e possiede capacità e competenze professionali adeguate allo svolgimento di tale incarico;

RITENUTO, pertanto, di attribuire alla dott.ssa Tullia Passerini l'incarico di Responsabile del procedimento dell'Avviso di cui trattasi;

RITENUTO, infine, di procedere alla emanazione di un Avviso pubblico che individui, sulla base di quanto su richiamato, i criteri di selezione delle iniziative progettuali e le modalità con cui saranno assegnati ed erogati i finanziamenti previsti, mediante l'utilizzo delle risorse stanziate sul cap. 858 "*Fondo per le politiche della famiglia*", per l'anno 2026;

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DEI COMUNI FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE FORMALI E NON FORMALI

Articolo 1
(Finalità e destinatari)

1. Il presente avviso intende supportare i comuni italiani nell'attuazione di iniziative volte a incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di

bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori. Le iniziative dei comuni possono essere realizzate anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti.

2. Possono partecipare alla procedura selettiva per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, i comuni italiani, a eccezione di quelli ricompresi nei territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei comuni beneficiari del finanziamento di cui all'Avviso del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2025 che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, non abbiano terminato e rendicontato le attività finanziate.

Articolo 2

(Ambito di intervento)

1. I comuni partecipanti dovranno scegliere iniziative rientranti **in almeno due** delle seguenti aree di intervento:
 a) incentivare e sostenere le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti;
 b) contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale;
 c) favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano;
 d) sostenere le famiglie, anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 e) promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Articolo 3
(Risorse finanziarie)

1. Alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Avviso è destinato un finanziamento complessivo pari a euro 4.000.000,00, a valere sul cap. 858 "*Fondo per le politiche della famiglia*" del Centro di responsabilità 15 – Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2026.
2. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ammetterà al finanziamento, per ciascuna delle diciannove regioni interessate, le prime cinque domande validamente presentate ai sensi del presente Avviso, individuate secondo un criterio "a sportello".
3. A ciascun comune utilmente collocato tra i primi cinque comuni istanti per ogni regione interessata, verrà erogato, in un'unica soluzione, l'importo di euro 42.105,00 (quarantaduemilacentocinque/00), nel limite massimo delle risorse previste al precedente comma 1.

Articolo 4
(Requisiti di partecipazione e modalità di realizzazione degli interventi)

1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente i comuni di cui all'articolo 1, comma 2. Le domande presentate da soggetti diversi dai predetti comuni, ivi compresi enti od organismi di natura sovracomunale o associativa, sono inammissibili.
2. Gli interventi ammissibili a finanziamento possono essere svolti anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Articolo 5
(Presentazione delle domande)

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, la domanda di finanziamento è trasmessa dal singolo comune, **a pena di irricevibilità**, da un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, intestato al comune medesimo, all'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla regione di appartenenza, come indicato nella tabella che verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento.

2. La domanda di finanziamento, redatta da ciascun comune utilizzando esclusivamente l'allegato **Modello 1**, deve pervenire nell'apposita casella di posta elettronica certificata relativa alla regione di appartenenza, **a pena di irricevibilità**, tra le ore 12:00 dell'11 novembre 2026 e le ore 12:00 del 13 novembre 2026.
3. Per ciascuna delle diciannove regioni interessate, verranno ammesse a finanziamento le prime cinque domande validamente presentate. Ai fini della formazione dell'ordine delle domande, rileva esclusivamente la sequenza progressiva con la quale i relativi messaggi risultano acquisiti dalla casella di posta elettronica certificata del Dipartimento dedicata alla regione di appartenenza, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo l'ordine restituito e visualizzato dal sistema di gestione della medesima casella PEC. Non rilevano, pertanto, la data e l'ora di invio risultanti dai sistemi di posta elettronica certificata dei comuni mittenti.
4. Il Modello 1, di cui al precedente comma 2, deve, **a pena di irricevibilità**, essere restituito in formato .pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante del comune, o da suo delegato.
5. Il presente Avviso e la modulistica ivi richiamata sono resi disponibili sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le Politiche della famiglia, nella sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Non saranno accettate differenti modalità per la presentazione della domanda di partecipazione da parte dei comuni.

Articolo 6

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione)

1. A seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, il Dipartimento pubblica, sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento, l'elenco provvisorio dei comuni beneficiari riportante, per ciascuna delle 19 regioni interessate, l'elenco con i nomi dei primi cinque comuni individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
2. I comuni, a far data dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio, hanno a disposizione cinque giorni per eventuali segnalazioni. Successivamente a tale scadenza, il Dipartimento pubblica l'elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti.
3. L'elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e trasmesso ai competenti organi di controllo. A seguito della registrazione del decreto di approvazione del richiamato elenco, il Dipartimento procede all'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione. Il finanziamento verrà erogato sul conto di tesoreria/IBAN di ciascun comune beneficiario.
4. I comuni individuati quali beneficiari sono tenuti a trasmettere all'indirizzo di posta

elettronica certificata del Dipartimento avviso.afn@pec.governo.it, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento da parte del Dipartimento, la comunicazione di inizio delle attività. Oltre tale data, il **Dipartimento procederà al recupero delle somme**.

5. Ai fini della tracciabilità del finanziamento, il comune beneficiario dovrà generare un CUP (Codice Unico di Progetto), attraverso il codice *template* 2611001, e comunicarlo al Dipartimento unitamente alla comunicazione di inizio delle attività di cui al precedente comma.
6. La conclusione delle attività deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di inizio delle attività stesse. L'eventuale richiesta di proroga, debitamente motivata e per un massimo complessivo di sei mesi, deve pervenire all'indirizzo PEC avviso.afn@pec.governo.it e, **a pena di inammissibilità**, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della fine delle attività.
7. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia provvede a verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente Avviso sulla base dei trasferimenti effettuati, nonché a verificare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, secondo quanto riportato dal comune nel Modello 2, che viene reso disponibile sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento. Ciascun comune beneficiario è tenuto a trasmettere all'indirizzo PEC avviso.afn@pec.governo.it entro e non oltre centottanta giorni dalla conclusione delle attività progettuali il su richiamato Modello 2, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del comune, o da suo delegato, comprensivo della seguente documentazione:
 a) copia degli atti con i quali sono state impegnate e pagate le somme assegnate;
 b) dati relativi agli interventi finanziati, comprensivi delle informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzarle.

Articolo 7

(Restituzione delle somme)

1. Il comune beneficiario è tenuto alla restituzione, totale o parziale, delle somme ricevute qualora non avvii le attività entro il termine previsto dall'articolo 6, comma 4, ovvero non realizzi, entro il termine previsto dall'articolo 6, comma 6, interventi riconducibili ad almeno due delle aree di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, o utilizzi, in tutto o in parte, le risorse per finalità diverse da quelle previste dal presente Avviso.
2. La restituzione è effettuata a seguito della comunicazione da parte del Dipartimento degli esiti della verifica di cui all'articolo 6, comma 7, del presente Avviso, sul conto di Tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 22330, causale: *"Somme restituite - Finanziamento 2026 delle attività educative formali e non formali a favore dei comuni italiani"*, utilizzando il seguente IBAN:

IT17E0100004306CC0000000265.

Articolo 8
(Comunicazione istituzionale)

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i comuni beneficiari di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le Politiche della famiglia con la dicitura "*Attività finanziata dal Fondo per le politiche della famiglia – Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri*" su tutta la documentazione informativa ufficiale relativa alle attività di cui al presente Avviso, incluse la pubblicazione e diffusione di bandi, avvisi o l'informativa ai cittadini e altri soggetti e comprese eventuali pubblicazioni sui siti *internet* istituzionali. Il logo ufficiale è scaricabile dal sito *internet* del Dipartimento.
2. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

Articolo 9
(Privacy)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") si informa che i dati comunicati con la compilazione della form per manifestare interesse al finanziamento nonché con la documentazione ad essa allegata o, comunque, inviata nell'ambito del procedimento, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative derivanti dal presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. A tal fine, la base giuridica è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. *e)*, del GDPR.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: Pec: RPD@pec.governo.it, e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it.
5. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze al Dipartimento per le Politiche della famiglia, attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale o rivolgendosi al RPD agli indirizzi sopraripportati. Ogni interessato può, in qualunque

momento, presentare un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del GDPR ove ritenga che il trattamento violi i suoi diritti.

Art. 10
(Clausole finali)

1. Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Tullia Passerini, cat. A, F5, appartenente ai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in posizione di comando presso il Dipartimento per le Politiche della famiglia.
2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia (www.famiglia.governo.it)

Dott. Gianfranco Costanzo

Gianfranco Costanzo

04-11-2026 | 11:44:16 CET